

N. Cavadini	8606	091 814 17 20	MUNICIPIO di LOCARNO 7 aprile 2026	INTIMAZIONE 07 APR. 2026
	<i>Incarti.</i> Incarto008606		R 10 APR. 2026 trasmesso a MUNICIPIO	
Sezione degli enti locali Via Carlo Salvioni 14 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 17 11 e-mail di-sel@ti.ch web www.ti.ch/sel		07-04-2026 10:16:11		Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 28 gennaio 2026 del Municipio del Comune di Locarno postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei collaboratori e delle collaboratrici del Comune di Locarno (ROC-LO);

preso atto che:

- il ROC-LO è stato approvato dal Consiglio comunale in data 15 dicembre 2025;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 1 cpv. 1 – Campo di applicazione

La riserva a *quanto espressamente disposto in modo diverso* può riferirsi unicamente a ciò che è indicato diversamente nel ROC-LO stesso.

Art. 2c – Consultazione delle organizzazioni del personale

Questo articolo è da collegare all'articolo 82 ROC-LO.

Art. 5 cpv. 2 – Requisiti

Il termine "cittadini" (tra l'altro riferito in senso stretto a persone aventi in particolare il diritto di esercitare i diritti politici in un Comune) è sostituito d'ufficio con la parola "**candidati**", per coerenza con quanto indicato al capoverso 1 lettera a) di questo stesso articolo.

Art. 11 cpvv. 2, 3 e 4 – Durata

La presenza dell'articolo 11a ROC-LO rende superflua l'esistenza dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 11. Al capoverso 2 occorre però riservare l'articolo 11a con una modifica d'ufficio del testo (parte in grassetto):

²*La durata dell'incarico non può essere di principio superiore ai tre anni. **Rimangono riservati i casi di cui all'art. 11a del presente regolamento.***

³*(stralciato d'ufficio)*

⁴*(stralciato d'ufficio).*

Art. 16 cpv. 5 – Assenze non prevedibili

L'errore nell'espressione "se non condivise dal medico curante" - espressione chiaramente riferita al rifiuto di sottoporsi a visite di controllo -, è corretto d'ufficio in "se **non condiviso** dal medico curante" per dare un senso compiuto alla frase.

Art. 18 cpv. 4 – Supplenze

⁴*Non si inizia il computo di un nuovo periodo se al termine della supplenza dovesse subentrare un'ulteriore interruzione per malattia o infortunio entro un massimo di 30 giorni.*

Decisione n. 8606 del 7 aprile 2026

Non si comprende perché specificare le ragioni dell'ulteriore interruzione, limitandole alla malattia e all'infortunio, quando al capoverso 2 non viene indicato alcun motivo dell'assenza che permetterebbe al Municipio di attribuire una supplenza.

Art. 20 cpv. 2 – Mobilità

L'articolo del regolamento da richiamare è il 77 e non il 78 (errore corretto d'ufficio).

Art. 29a – Commisurazione

Anche i motivi alla base della trasgressione operata dal dipendente dovrebbero essere presi in considerazione (v. art. 33 LORD).

Art. 42 cpv. 5 – Gratifiche per anzianità di servizio

⁵*Il Municipio, sentiti i partner sociali, può mediante ordinanza ridurre la durata del congedo se particolari situazioni lo richiedono.*

Si presume che esigendo l'adozione di una simile ordinanza il Legislatore comunale volesse che il provvedimento fosse valido per tutti i dipendenti. Esso ha tuttavia mancato di definire i margini del potere decisionale delegato al Municipio. I termini utilizzati ("particolari situazioni") risultano invero troppo indeterminati per poter validamente legittimare una restrizione ad un diritto riconosciuto nel ROC-LO; occorrerà quindi precisarli attraverso una modifica del presente capoverso ad opera del Consiglio comunale.

Art. 50 cpv. 4 nuovo – Giorni di riposo / Art. 54 cpv. 6 – Congedi pagati

Il capoverso 6 dell'articolo 54 sui congedi pagati è spostato d'ufficio all'articolo 50 quale nuovo capoverso 4, per una questione di coerenza fra l'oggetto trattato e il suo collocamento del ROC-LO.

Art. 53bis – Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano

L'articolo 60 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) risulta altresì applicabile in questo contesto (v. art. 3a lett. a. Legge sul lavoro).

Art. 57 cpv. 2 – Altri congedi

²*In caso di congedo non pagato cessa il diritto allo stipendio, agli aumenti annuali e ad ogni altra indennità; ...*

Per quanto riguarda gli aumenti annuali si ritiene che sia applicabile la regola prevista all'articolo 38 capoverso 1 ROC-LO ("se si sono prestati almeno 6 mesi di servizio si matura il diritto all'aumento"; v. pure art. 12 cpv. 3 LStip).

Art. 75 cpv. 2 – Dimissioni

²*Il termine di preavviso è di un mese per i collaboratori in servizio da meno di un anno.*

Nel caso di dipendenti *nominati* in servizio da meno di un anno, e quindi ancora nel periodo di prova, il termine di preavviso per le dimissioni è effettivamente di trenta giorni per la fine di ogni mese (v. art. 7 ROC-LO e art. 130 cpv. 4 LOC); scaduto il periodo di prova il termine di preavviso è però di tre mesi (v. art. 132 cpv. 1 LOC).

Art. 77 cpv. 3 lett. a) – Disdetta dei contratti a tempo indeterminato

La parola "definitivo", riferita al giudizio (alla decisione) dell'autorità di nomina, è stralciata d'ufficio, essendo fuorviante, in quanto le decisioni del Municipio possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato (v. art. 208 LOC).

Decisione n. 8606 del 7 aprile 2026

Art. 77 cpv. 3 lett. f) – Disdetta dei contratti a tempo indeterminato

L'articolo del regolamento da richiamare è il **20** e non il 7 (errore corretto d'ufficio);

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei collaboratori e delle collaboratrici del Comune di Locarno con le modifiche d'ufficio e l'invito agli organi locali a voler modificare l'articolo 42 capoverso 5, di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca